Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320

48° anno

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

15 dicembre 2005

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2005/C 320/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 320/02	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolament (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni origine dei prodotti agricoli ed alimentari	di
2005/C 320/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3969 — Sociét Générale/Ford Lease-Business Partner) (¹)	
2005/C 320/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3943 — Sain Gobain/BPB) (¹)	
2005/C 320/05	Avviso di scadenza di misure antidumping	8
2005/C 320/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CI n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 8 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (¹)	8
2005/C 320/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4052 — BAM/AM) — Caso ammissibil alla procedura semplificata (¹)	
	II Atti preparatori	



Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
	III Informazioni	
	Commissione	
2005/C 320/08	Invito a presentare proposte — DG EAC n. 47/05 — Scambio di buone pratiche nel settore dell'a mazione giovanile fra Europa e area ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), Asia, America Latina — Azio 5.1.2 del Programma Gioventù — Misure di sostegno con i paesi partner	ne
2005/C 320/09	Il programma Daphne II (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio — Invito a presentare proposte progetti specifici cofinanziati — 2006	
2005/C 320/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni pa	esi



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro (¹) 14 dicembre 2005

(2005/C 320/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2020	SIT	tolar sloveni	239,52
JPY	yen giapponesi	142,23	SKK	corone slovacche	37,805
DKK	corone danesi	7,4502	TRY	lire turche	1,6150
GBP	sterline inglesi	0,67830	AUD	dollari australiani	1,5892
SEK	corone svedesi	9,4400	CAD	dollari canadesi	1,3776
CHF	franchi svizzeri	1,5421	HKD	dollari di Hong Kong	9,3196
ISK	corone islandesi	74,82	NZD	dollari neozelandesi	1,6943
NOK	corone norvegesi	7,9510	SGD	dollari di Singapore	2,0095
BGN	lev bulgari	1,9557	KRW	won sudcoreani	1 221,83
CYP	sterline cipriote	0,5735			
CZK	corone ceche	28,986	ZAR	rand sudafricani	7,5729
EEK	corone estoni	15,6466	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7057
HUF	fiorini ungheresi	252,23	HRK	kuna croata	7,3975
LTL	litas lituani	3,4528	IDR	rupia indonesiana	11 779,60
LVL	lats lettoni	0,6968	MYR	ringgit malese	4,542
MTL	lire maltesi	0,4293	PHP	peso filippino	64,181
PLN	zloty polacchi	3,8409	RUB	rublo russo	34,4530
RON	leu rumeni	3,6524	THB	baht thailandese	49,332

⁽¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 320/02)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«GATA-HURDES»

N. CE: ES/00121/28.03.2000

DOP (X) IGP()

La presente scheda è un riepilogo redatto a fini informativi. Per ulteriori informazioni, in particolare sui produttori dei prodotti tutelati dalla DOP in questione, gli interessati possono consultare la versione completa del disciplinare rivolgendosi alle autorità nazionali oppure ai servizi della Commissione europea (¹).

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada

Dirección General de Alimentación

Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación de España

Indirizzo: Infanta Isabel,

E-28071 Madrid

Telefono: (34-91) 3475394 Fax: (34-91) 3475410

E-mail: sgcaproagro@mapya.es

2. Richiedente

Consorzio di frantoi cooperativi e privati:

- Sdad. Coop. Ltda. La Peraliega. Ctra. Cilleros, Km 1. 10896, Perales del Puerto (Cáceres). Attività: frangitura
- Sdad. Coop. Ltda. San Dámaso. Donoso Cortés, 45.10890, Valverde del Fresno (Cáceres). Attività: frangitura e imballaggio.
- Antonio Pascual Alemán, S.L. Avd. Sierra de Gata, 36. 10896, Perales del Puerto (Cáceres). Attività: frangitura e imballaggio.
- Jacoliva. S.L. Avd. de la Paz, 5 10813 Pozuelo de Zarzón (Cáceres). Attività: frangitura e imballaggio.
- INDEXTRA. S.L. Llano de la Dehesilla, s/n 10691, Galisteo (Cáceres). Attività: frangitura e imballaggio.

⁽¹) Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

- FEJIDOSA. Cruce de Mohedas, s/n. 10664, Mohedas de Granadilla (Cáceres). Attività: frangitura e lavorazione delle olive.
- Sdad. Coop. Ltda. San Martín.San Isidro. 10892, Corredera 12 (Cáceres). Attività: frangitura.
- Sdad. Coop. Ltda. Sierra de Gata. Gabriel y Galán 9. 10850 Hoyos (Cáceres). Attività: frangitura.

3. Tipo di prodotto

IT

Olio di Oliva extravergine. Classe 1.5 — Materie grasse.

4. Descrizione del disciplinare

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Gata-Hurdes».

4.2. Descrizione:

Olio di Oliva extravergine, ottenuto dal frutto dell'olivo (Olea europaea), originario della varietà «Manzanilla Cacereña», conforme alle condizioni stabilite dal disciplinare.

- Le caratteristiche organolettiche che lo distinguono sono il sapore fruttato, scarsamente o per niente amaro e la presenza minima di sapore piccante. È perciò fruttato e delicato.
- Il colore è giallo oro, quando il frutto è giunto a maturazione. Si può riscontrare la presenza di toni verdastri se l'olio è stato ricavato da olive raccolte prima o durante la maturazione.
- Per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche, l'olio si presenta denso, con un profilo peculiare di acidi grassi: lo contraddistinguono infatti nettamente i rapporti elevati insaturi/saturi e di acido oleico/linoleico, con una percentuale di acido oleico generalmente superiore al 75 %. Si distingue anche per la forte resistenza all'irrancidimento.

4.3. Zona geografica:

Zone della sierra del nord della provincia di Cáceres, nella Comunidad Autónoma de Extremadura, ad ovest della Spagna. Comarche di provenienza: Sierra de Gata, Hurdes, Gabriel e Galán, Valle del Ambroz, Jerte e La Vera. Tale territorio comprende un totale di 84 comuni, con una superficie di 449 430 ettari, dei quali 30 329 sono coltivati ad oliveti.

4.4. Prova dell'origine:

Il Consejo Regulador gestisce un Sistema di garanzia dell'origine e della qualità, per mezzo di un organismo di certificazione appositamente istituito, il quale controlla gli oliveti, la consegna delle olive ai frantoi, la lavorazione, lo stoccaggio, l'imballaggio e l'immissione in commercio, con l'ausilio degli speciali registri degli oliveti, frantoi ed industrie, di ispezioni, campionamento ed analisi dei campioni, nonché controlli del prodotto finale. Il Consejo Regulador è accreditato a rilasciare la certificazione ai prodotti che risultino conformi ai requisiti stabiliti dal disciplinare. Il prodotto che ottiene la concessione della certificazione verrà identificato individualmente in commercio con una controetichetta particolare.

4.5. Metodo di ottenimento:

La piantagione tipica o tradizionale in tutta la zona presenta densità alta o molto alta, superando generalmente i 250 alberi per ettaro, a differenza di quanto avviene nel resto delle comarche coltivate ad oliveti.

Un'altra forma di coltivazione tradizionale è quella in bancali situati in zone a pendenza molto elevata, con i relativi problemi di meccanizzazione.

Il metodo di moltiplicazione tradizionale prevede generalmente la propagazione per talee legnose della parte aerea, provenienti dai resti della potatura di rami giovani. Attualmente stanno facendo la loro comparsa anche le prime piantagioni il cui materiale vegetale proviene da piccole talee semilegnose radicate dopo un procedimento di nebulizzazione, oltre al sistema tradizionale.

La coltivazione dell'oliveto nella zona protetta è caratterizzata da una lenta evoluzione delle tecniche utilizzate.

Un'altra peculiarità è la grande diffusione dei metodi di coltivazione che rispettano l'ambiente.

Nelle zone attualmente coltivate vengono effettuati da uno a tre cicli di lavorazioni incrociate, con trattore e aratro, normalmente in primavera e all'inizio dell'estate.

La fertilizzazione viene effettuata con concime complesso al suolo.

Per quanto riguarda la potatura, si è passati da forme totalmente libere ad alberi bassi adatti alla raccolta manuale per le olive da tavola.

L'oliva si coglie direttamente dall'albero, nell'epoca stabilita dai tecnici della denominazione.

Il frutto deve provenire dalle piantagioni iscritte nel Registro de Explotaciones Olivareras del Consejo Regulador.

Durante la raccolta è obbligatorio separare i frutti raccolti direttamente dall'albero da quelli caduti al suolo.

Il trasporto si effettua in contenitori che si trovino in condizioni adeguate di pulizia e di buona cura dei frutti. La consegna al frantoio deve avvenire entro le dodici ore dalla raccolta.

Durante le operazioni di scarico, prima dell'entrata nel frantoio si procederà a un controllo della qualità del frutto, ponendo particolare attenzione allo stato di pulizia, all'assenza di ammaccature, di malattie e di tagli.

I macchinari di pulitura non devono mettere a contatto le olive con alcun tipo di sporcizia.

Le partite devono risultare perfettamente identificabili.

La qualità del prodotto deve essere mantenuta costante durante tutto il processo, in ciascuno dei diversi sistemi conosciuti.

L'olio ottenuto viene stoccato in magazzini debitamente identificati, che rispettino i requisiti sanitari e di pulizia stabiliti dal disciplinare.

Il confezionamento dell'olio protetto dalla Denominazione di Origine Protetta «Gata-Hurdes» va effettuato nella zona geografica delimitata, su decisione dell'associazione richiedente. Ciò è necessario per salvaguardare la qualità e garantire la tracciabilità e il controllo nel corso e fino al termine di tutta la procedura di certificazione.

La procedura ha termine quando sull'imballaggio del prodotto viene posta la controetichetta numerata che ne certifica la qualità ed origine e che è fornita dal Consejo Regulador. L'ambito di competenza del Consejo Regulador è definito nel regolamento applicabile, nella seguente maniera:

- la competenza territoriale si estende alla zona di produzione;
- per quanto riguarda i prodotti, rientrano nell'ambito di competenza quelli protetti dalla denominazione, in qualunque delle fasi di produzione, stoccaggio, confezionamento, trasporto e immissione in commercio;
- per quanto riguarda le persone, è competente per le persone iscritte nei differenti registri.

Il confezionamento deve quindi essere effettuato nella zona di produzione geografica delimitata nella sezione C del presente disciplinare, così da garantire la tracciabilità e il controllo nel corso della procedura da parte della struttura di controllo e da salvaguardare la qualità del prodotto protetto.

Per salvaguardare la qualità il confezionamento va effettuato nella zona di produzione geografica delimitata; trattandosi di una zona di montagna di difficile accesso, il trasporto alla rinfusa sottoporrebbe l'olio a condizioni ambientali inadeguate, aggravate dalla maggior durata dei tempi di trasporto. Ciò avrebbe indubbiamente un impatto negativo sulle caratteristiche organolettiche dell'olio e ne risulterebbero quindi modificate le caratteristiche proprie della denominazione.

Può essere imballato con la certificazione della denominazione di origine solo l'olio certificato dal Consejo Regulador, in contenitori da questo autorizzati e identificati con etichette e controetichette conformi alle norme applicabili di tale organismo.

4.6. Legame:

IT

Il rilievo della zona delimitata dalla Denominazione è tipicamente di sierra, e corrisponde al versante meridionale della Cordigliera Centrale, con altitudine compresa tra i 400 e i 2 000 metri. La coltivazione dell'olivo si pratica dalle quote più basse agli 800 metri circa.

I terreni si trovano su una base di materiali silicei, principalmente rocce granitiche, circondate per ampi tratti da ardesia e arenaria.

Per quanto riguarda il clima, la zona è caratterizzata, secondo J. Papadakis, da un inverno di tipo Avena Caldo, eccetto il nordest che, per l'influenza della zona di Gredos, è invece di tipo Avena Fresco. Le estati sono di tipo Mais. Le precipitazioni medie annue oscillano tra i 600 e i 1 300 mm, e la zona è classificabile come di transizione da Mediterraneo umido a secco.

Quasi tutta la zona della Denominazione appartiene alla conca del Tajo. La rete fluviale principale è formata dai fiumi Tietar, Jerte, Eljas e Alagón.

I lavori di prospezione effettuati nella parte occidentale della comarca — confini comunali di Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo e Villamiel — hanno portato al ritrovamento di alcuni reperti in pietra legati al processo di spremitura, provenienti da siti di epoca romana.

Dall'inizio del secolo Sierra de Gata è la comarca più nota all'estero per il suo olio, probabilmente anche a causa dei premi internazionali ricevuti. Nella zona si produceva già una media di 650 000 kg di olio, oltre a quanto estratto dalla sansa e a quanto impiegato per la fabbricazione dei saponi.

A Hurdes, l'olivo continua ad essere la coltivazione principale, con una tradizione antica quanto quella di Gata.

Nelle altre comarche che fanno parte della denominazione, la coltivazione dell'olivo era quella principale fino all'introduzione della moderna frutticultura e dell'irrigazione estensiva.

Come è noto, tutti gli olivi di una varietà provengono da uno stesso albero, risultato, secondo le ipotesi, dell'innesto di un'altra varietà sull'olivo selvatico autoctono. La presenza di una varietà unica nella zona protetta dalla denominazione è un indicatore indiscutibile della sua unità culturale, imperniata sull'olivo.

La presenza di esemplari di olivi centenari di questa varietà data come minimo a partire del secolo XVI. La «Manzanilla Cacereña» è considerata una delle ventiquattro varietà principali di olivi spagnoli, per la sua predominanza nella zona nord della provincia di Cáceres, che rappresenta il 47 % circa del totale nazionale.

Si tratta di una varietà poco vigorosa, che presenta facilità ad attecchire e grande adattabilità a terreni poveri e a zone fredde. L'epoca di fioritura è precoce, e la pianta viene considerata autocompatibile, con una bassa percentuale di aborto ovarico. La maturazione dei suoi frutti è precoce e irregolare, con una bassa resistenza al distacco che agevola la raccolta meccanizzata.

La pianta presenta l'interessante caratteristica di prestarsi alla produzione sia di olive da tavola che da frantoio, per la precocità dell'entrata in produzione e per la produttività elevata e costante in condizioni normali di coltivazione. La resa in olio è bassa, circa il 15 % sulla materia umida.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Gata — Hurdes.

Indirizzo: Apartado 25, 10850 Hoyos (Cáceres).

Telefono: 927 514 528.

Fax: 927 514 528.

Il Consejo Regulador, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2081/92 del Consiglio, è conforme alla norma EN 45011, del 26 giugno 1989, relativa agli organismi di certificazione dei prodotti alimentari.

4.8. Etichettatura:

IT

La procedura di certificazione che indica che un olio di oliva extravergine risponde ai requisiti stabiliti dal Consejo Regulador prevede la segnalazione di tale conformità su una controetichetta posta sulla confezione del prodotto. La controetichetta viene stampata dalla Zecca nazionale (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), con numerazione progressiva, per evitare duplicazioni e falsificazioni. Sulle etichette della marca registrata deve comparire obbligatoriamente il nome della denominazione.

- 4.9. Condizioni nazionali: Il quadro normativo nazionale concernente la denominazione di origine «Gata-Hurdes» è il seguente:
 - Legge 25/1970, del 2 dicembre, Statuto della vite, del vino e delle bevande alcoliche e regolamento approvato con decreto 835/1972, del 23 marzo.
 - Decreto regio 728/1988, dell'8 luglio, che stabilisce la normativa in materia di denominazioni di origine, generiche e specifiche, dei prodotti non vinicoli.
 - Decreto regio 1643/1999, del 22 ottobre 1999, che disciplina la procedura di inoltro delle domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3969 — Société Générale/Ford Lease-Business Partner)

(2005/C 320/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 22/11/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3969. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3943 — Saint-Gobain/BPB)

(2005/C 320/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 9/11/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3943. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).

Avviso di scadenza di misure antidumping

(2005/C 320/05)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (2) del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30) (sospesa dal regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio — GU L 367del 14.12.2004, pag. 3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1)	16.12.2005

⁽¹) GU C 130 del 27.5.2005, pag. 8. (²) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2005/C 320/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 41/04				
Stato membro	Irlanda				
Regione	Tutte le regioni				
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Proroga del regime di aiuti al rinnovamento urbano (attualmente XS/25/2001)				
Base giuridica	Taxes Consolidation Act 1997 as amended by Finance Act 2004				
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo	Regime di aiuti Importo annuo totale		15 milion	15 milioni di EUR	
concesso all'impresa		Credito garantito			
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto			
		Credito garantito			
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'ar e all'articolo 5 del reg	rticolo 4, paragrafi da 2 a 6 golamento	Sì		
Data di applicazione	A decorrere dal 6.4.2	001			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Inizialmente fino al 31.12.2004 Il Finance Act 2004 è stato prorogato fino al 31.7.2006				
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì			
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		No		
	Aiuto limitato a settori specifici		Sì		
	— Miniere di carbone		No		
	— Industria manifatturiera		No		
	Oppure				
	Siderurgia		No		
	Cantieri navali		No		
	Fibre sintetiche		No		
	Industria automobilistica		No		
	Altre industr	rie manifatturiere	Si		
	— Tutti i servizi				
	Oppure				
	Trasporti		No		
	Servizi finanziari		No		
	Altri servizi		Si		

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Revenue Commissioners	
	Indirizzo: Dublin Castle Dublin 2 Ireland	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o supe- riore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o supe- riore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR	Sì

Numero dell'aiuto	XS 44/04					
Stato membro	Spagna					
Regione	Comunidad Autonon	na del Pais Vasco				
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Gauzatu — Turismo	Gauzatu — Turismo				
Base giuridica	Orden de 11 de junio de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y Turismo, por la que se desarrolla el programa GAUZATU-Turismo, de ayudas a la inversión y a la creación de empresas de especial interés estratégico para el desarrollo turístico (BOPV nº 128 de 1 de julio de 2003) Resolución de 21 de abril de 2004, del Viceconsejero de Turismo, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas (BOPV nº 81 de 3 de mayo de 2004)					
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo	Regime di aiuti	Importo annuo totale	5,248 milioni di EUR			
concesso all'impresa		Credito garantito				
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto				
		Credito garantito				
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 Sì e all'articolo 5 del regolamento					
Data di applicazione	A decorrere da 4.5.2004					
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Esercizio 2004 — Data ultima di presentazione della domanda: 5.7.2004.					
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Aiuto alle PMI Sì				

Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI	е	
	Aiuto limitato a settori specifici	Sì	
	— Miniere di carbone		
	— Industria manifatturiera		
	oppure		
	Siderurgia		
	Cantieri navali		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altre industrie manifatturiere		
	— Tutti i servizi		
	oppure		
	Trasporti		
	Servizi finanziari		
	Altri servizi:servizi turistici	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Sira Koro Garmendia Galbete Viceconsejera de Turismo		
	Indirizzo: C/Donostia 1 E-01010 Vitoria-Gasteiz		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui:	Sì	
	a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e		
	 l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, 		
	 nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50 %; oppure 		
	b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.		

Numero dell'aiuto	XS 46/2004
Stato membro	Spagna
Regione	Comunità autonoma del Paese Basco
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	GAUZATU-Industria
Base giuridica	Orden de 30 de abril de 2003, del Consejero de Industria, Comercio, y Turismo, por la que se regulan el programa GAUZATU-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras (BOPV nº 96 de 19 de mayo de 2003), y Resolución de 7 de abril de 2004 del Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas (BOPV nº 72 de 19 de abril de 2004)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo	Regime di aiuti	Importo annuo totale	47,396 milioni di EUR	
concesso all'impresa		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento		Sì	
Data di applicazione	A decorrere dal 20 aj	prile 2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Esercizio 2004. Term	nine ultimo per la domanda:	15/6/2004	
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a setto	ori specifici	Sì	
	— Miniere di carbon	ne		
	— Industria manifat	turiera		
	oppure			
	Siderurgia		Sì	
	Cantieri navali		Sì	
	Fibre sintetio	che	Sì	
	Industria au	tomobilistica	Sì	
	Altre industr	rie manifatturiere		
	— Tutti i servizi			
	oppure			
	Trasporti			
	Servizi finan	ıziari		
	Altri servizi			
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Sr. José Ignacio Tellet Viceconsejero de Inno	txea Fernández ovación y Desarrollo Industri	al	
	Indirizzo: Departamento de Industria, Comercio y Turismo Gobierno Vasco C/ Donostia- San Sebastián, 1 E-01010 Vitoria-Gasteiz			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui: a) il totale dei costi ammissibili sia pari o superiore a 25 milioni di EUR e — l'intensità lorda dell'aiuto sia pari o superiore al 50%, — nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto sia pari o superiore al 50%; oppure b) l'importo totale lordo dell'aiuto sia pari o superiore a 15 milioni di EUR.		Sì	

Numero dell'aiuto	XS 52/2004			
Stato membro	Italia			
Regione	Regione Umbria. Area Obiettivo 2 e phasing out			
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente. (Il regime in esenzione si riferisce alla eventuale quota parte dell'investimento delle PMI che comportasse aumento delle capacità produttive)			
Base giuridica	Docup Obiettivo 2 Regione Umbria. Decisione C(2001) 2119 del 7 settembre 2001.			
	Misura 3.1. Sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente. Aiuto di Stato n. 613/2002. Decisione C(2004) 264 del 29 gennaio 2004			
Spesa annua prevista per il regime o	Regime di aiuti	Importo annuo totale	5 milioni	di EUR
importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa		Credito garantito		
concesso un impresu	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'a e all'articolo 5 del reg	rticolo 4, paragrafi da 2 a 6 golamento	Sì	
Data di applicazione	28.4.2004			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino a 31.12.2006			
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI		No	
	Aiuto limitato a settori specifici		Sì	
	— Miniere di carbone			
	— Industria manifat	anifatturiera		
	oppure			
	Siderurgia			
	Cantieri navali			
	Fibre sintetiche			
	Industria au	tomobilistica		
	Altre indust	rie manifatturiere	Sì	
	— Tutti i servizi			
	oppure			
	Trasporti			
	Servizi finar	ıziari		
	Altri servizi		Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	ezione attività produttive. Ser	vizio Energ	ia.	
	Indirizzo: Via Mario Angeloni, 61. I-06121 Perugia (Italia) Tel. (00-39) 075 5045731 fax (00-39) 075 5045695 e-mail servizioenergia@regione.umbria.it			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento Sì			

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4052 — BAM/AM) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 320/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- 1. In data 6.12.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹). Con tale operazione l'impresa Koninklijke BAM Groep N.V. («BAM», Peasi Bassi) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa AM N.V. («AM», Peasi Bassi) mediante offerta pubblica.
- 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
- per BAM: costruzione, proprietà fondiaria, ingegnerai civile, attività nel settore meccanico ed elettrico,
- per AM: servizi di sviluppo della proprietà residenziale; del terreno, per centri al dettaglio ed uffici.
- 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (²) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
- 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4052 — BAM/AM, al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 47/05

Scambio di buone pratiche nel settore dell'animazione giovanile fra Europa e area ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), Asia, America Latina

Azione 5.1.2 del Programma Gioventù — Misure di sostegno con i paesi partner

(2005/C 320/08)

1. Obiettivi e descrizione

Nell'ambito del presente invito saranno sostenuti progetti volti a **promuovere lo scambio di esperienze** e di buone pratiche nel settore giovanile fra l'Unione europea, i paesi candidati, i paesi del SEE/AELS nonché i paesi dell'area ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), Asia e America Latina.

I progetti dovranno avere come **obiettivo generale** quello di contribuire allo sviluppo delle politiche per la gioventù, dell'animazione giovanile e del volontariato, nonché allo sviluppo di competenze e capacità di leadership per le strutture/organizzazioni giovanili nei paesi interessati.

Gli **obiettivi specifici** dei progetti dovranno essere incentrati sui bisogni dei partner dell'area ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), dell'Asia e dell'America latina nonché:

- offrire opportunità per lo scambio di buone pratiche e metodi di lavoro tra gli animatori giovanili e i
 responsabili delle organizzazioni per la gioventù mediante attività quali seminari, atelier, corsi di formazione, visite di studio ed esperienze di formazione pratica (job shadowing osservazione in situazione
 di lavoro);
- sviluppare reti e contatti duraturi fra le organizzazioni giovanili al fine di garantire uno scambio continuo di informazioni ed esperienze.

I progetti potranno riguardare una vasta gamma di tematiche di interesse per i partner, tra cui tolleranza e diversità culturale, informazione e partecipazione dei giovani, promozione e riconoscimento dell'apprendimento non formale e innovazione nel settore dell'animazione giovanile.

2. Candidati ammissibili

Saranno considerate ammissibili le candidature presentate da organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti in uno dei seguenti paesi:

- Unione europea (UE): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
 Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
 Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- paesi candidati: Bulgaria, Romania, Turchia.

I progetti devono prevedere la partecipazione di organismi o altri enti dotati di personalità giuridica di almeno **quattro paesi** (compreso il candidato). Di questi, almeno due devono essere paesi del programma GIOVENTÙ (di cui almeno uno deve essere uno Stato membro dell'UE), e almeno due devono essere rappresentati da paesi partner dell'area ACP, Asia e America latina.

3. Bilancio e durata dei progetti

IT

Il bilancio totale provvisorio destinato al cofinanziamento dei progetti ammonta a 1 000 000 euro. La partecipazione finanziaria della Commissione non può eccedere l'80 % dei costi ammissibili totali dei progetti. La sovvenzione massima per progetto ammonta a 100 000 euro.

I progetti dovranno avere inizio fra il 1º novembre 2006 e il 31 dicembre 2006, avere una durata compresa fra 6 e 12 mesi e prevedere un'attività principale (incluse le rispettive fasi di preparazione e follow-up) o una serie di attività/eventi.

4. Termini per la presentazione delle domande

Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro e non oltre il **30 giugno 2006** (farà fede il timbro postale). Saranno prese in considerazione soltanto le proposte presentate entro tale data.

5. Ulteriori informazioni

La versione integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono reperibili sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html.

Le candidature devono rispettare i termini contenuti nella versione integrale del bando ed essere presentate utilizzando il modulo di candidatura previsto a tale effetto.

IL PROGRAMMA DAPHNE II (2004-2008)

per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio

Invito a presentare proposte per progetti specifici cofinanziati — 2006

(2005/C 320/09)

È stato lanciato un invito a presentare proposte relativo al programma Daphne II. Le priorità, il testo integrale dell'invito, i moduli per la domanda e gli orientamenti possono essere consultati sul sito Web dedicato a Daphne:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

Nel novembre 2004 è stato creato un **helpdesk** per fornire informazioni ed assistenza ai candidati. Può essere contattato per e-mail al seguente indirizzo: **daphne@transtec.be**

Il modulo di domanda debitamente compilato e i suoi quattro allegati (in 4 copie cartacee + una copia elettronica su floppy disk o CD-ROM) devono essere inviati alla Commissione **entro il 10 febbraio 2005** al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Giustizia, Libertà e Sicurezza (Unità C.4) Ufficio LX 46 00/151 B-1049 Bruxelles

La busta deve portare la dicitura «CANDIDATURA NEL QUADRO DEL PROGRAMMA DAPHNE II»

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

(2005/C 320/10)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 166 del 7 luglio 2005)

A pagina 54, titolo I, «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (1), è di circa 5 000 000 di tonnellate.»

⁽¹⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.